

COMUNE DI GUARDIALFIERA

Regolamento armi POLIZIA MUNICIPALE

Art.1

Il presente Regolamento, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti, determina i servizi di Polizia Municipale per i quali gli addetti in possesso della qualifica di agente di P.S. portano, senza la relativa autorizzazione, le armi cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

Art.2

Su indicazioni del Comando di Polizia Municipale, la Giunta Comunale stabilisce il numero delle armi in dotazione al Corpo. Il Sindaco dà comunicazione al Prefetto, previa segnalazione del Comando di P.M., di ogni variazione che dovesse successivamente intervenire.

Art.3

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, non può essere superiore degli addetti in possesso della qualifica di agente di P.S., maggiorato del 5%, con arrotondamento all'unità superiore.

Fino a quando il comune non avrà provveduto all'acquisto delle armi da assegnare al corpo di Polizia, ciascun Agente potrà utilizzare l'arma di sua proprietà, purché di calibro non superiore a quello specificato nel successivo art.4 previo assenso del sindaco.

Art.4

L'arma dotazione agli appartenenti al Corpo di P.U. in dotazione della qualifica di agente di P.S. è proporzionata alle esigenze di servizio e alla difesa personale dell'assegnatario. Il tipo dell'arma, in generale, viene individuata nella pistola semiautomatica - Beretta mod. 98F calibro 9 x 21 Parabellum iscritta nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all' art 7 della legge 18 Aprile 1975 n° 110 e successive modificazioni. si prevede inoltre la dotazione di arma lunga comune da sparo per il servizio di polizia rurale espletato da addetto in possesso di qualifica di agente di P.S., che viene individuata nella carabina semiautomatica Beretta OLIMPIA x Cal. 22, rispondente a tutti i requisiti di legge.

Art 5

Gli addetti al Corpo di P. U. rivestenti la qualifica di agente di P.S. ricevono l'arma e prestano servizio armato solo dopo aver frequentato un apposito corso di lezioni di tiro presso il poligono designato dalla Giunta Comunale.

Art.6

Gli addetti al Corpo di P.U., di norma, e salvo specifico ordine per particolari servizi, prestano servizio armato sempre in uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata da caricatore di riserva.

Non è consentito portare in servizio armi diverse da quelle in dotazione, salvo il disposto di cui al precedente art.3.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della legge 65 del 7 marzo 1986, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma va indossata in modo non visibile;

Art7

Ad ogni appartenente al Corpo di P.U. in possesso della qualità di Agente di P.S. verrà assegnata in dotazione personale ed in via continuativa l'arma del tipo di cui all'art.4 e n° 16 pallottole pari a n° 2 caricatori, mediante provvedimento del Sindaco, di cui verrà fatta menzione nel tesserino di riconoscimento. Tutti i servizi svolti dal Corpo di P.U, salvo quelli di carattere amministrativo, saranno effettuati con le armi.

Il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio comunale.

Gli assegnatari dell'arma potranno custodire la stessa nel proprio domicilio, adottando le dovute precauzioni, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità;

Art.8

Gli addetti alla P.U. collaborano con le altre forze di Polizia dello Stato, su disposizione del Sindaco e previa richiesta da Parte delle competenti Autorità e, per specificate operazioni, sensi dell'art. 3 della Legge n° 65 del 7/3/1986. servizio viene svolto in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesta dalla competenti autorità;

Art.9

I servizi di collegamento con altri comuni, di norma è svolto senza armi, tuttavia è consentito il porto della stessa per coloro che sono consegnatari in via continuativa. E' consentito il porto dell'arma in dotazione per coloro che risiedono in Comuni diversi da quello di lavoro.

Art.10

- 1) Trattandosi di custodire armi non superiori a 15, in sostituzione dell'armeria sarà istituito un armadio metallico corazzato tipo cassaforte, con chiusura di sicurezza o combinazione
- 2) Detto armadio sarà collocato in un ufficio non aperto al pubblico o in mancanza, nell'Ufficio dei V.U.
- 3) L'arma assegnata ai sensi dell'art.6 cioè in via continua sarà prelevata previa annotazione sul documento di riconoscimento e sul registro da istituire e, dovrà essere consegnata immediatamente quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, o qualora vengano meno i requisiti per i quali l'arma è stata consegnata, cioè la qualifica di agente di P.S.
- 4) Nell'armadio blindato saranno custodite, tra l'altro n° 50 pallottole per ogni arma in possesso del Corpo di P.U. .

Art.11

L'addetto alla Polizia Urbana a cui è assegnata in via continuativa l'arma, ha il dovere, al momento della consegna:

a) verificare le condizioni di efficienza dell'arma e delle munizioni in dotazione, segnalando subito eventuali anomalie;

b) verificare al momento. della consegna la corrispondenza dei dati di identificazione dell'arma;

c) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;

- d) applicare sempre e dovunque le misure previste per il maneggio dell'arma;
- e) mantenere l'addestramento partecipando attivamente alle prescritte esercitazioni di tiro;
- f) osservare sempre e ovunque tutte le misure atte a rispettare le disposizioni di legge vigenti circa l'uso delle armi;

Art:12

Sarà cura del consegnatario:

- 1) custodire diligentemente durante il servizio e non, le chiavi dell'armadio contenenti le armi e munizioni.
- 2) -Assicurarsi che gli assegnatari d'arma, alla scadenza del provvedimento, o in caso di sospensione del servizio, o della perdita della qualità di agente di P.S., o di pensionamento, o comunque di qualsiasi motivo che determini la sospensione temporanea o definitiva del rapporto di lavoro presso il Comando di Polizia Urbana, versino l'arma ricevuta in dotazione.
- 3) Tenere sempre aggiornati:
 - a)il registro di carico delle armi, le cui pagine saranno preventivamente vistate dal Questore;

Art.13

Per quanto altro non fosse previsto nel presente Regolamento, sono valide tutte le norme di disposizioni di Legge e Decreti al momento in vigore

Art.14

- 1) Tutti gli addetti al Corpo di Polizia Urbana che rivestono la qualifica di agenti di P.S., portano l'arma in servizio soltanto dopo aver conseguito il necessario addestramento alle armi e, devono superare almeno una volta all'anno il corso teorico-pratico di tiro a segno presso un poligono;
- 2) Sarà a cura dell'Amministrazione istituire apposita convenzione per l'addestramento e l'esercitazione degli addetti presso il poligono, decidendo, previa richiesta del Comandante del Corpo, sull'opportunità di inviare gli appartenenti al Corpo più volte nel corso dell'anno;
- 3) Sarà previsto nell'apposito capitolato del bilancio, la relativa spesa necessaria per l'acquisto del munizionamento da utilizzare durante le esercitazioni nei poligoni di addestramento;
- 4) Qualora il poligono si trovi fuori dal territorio Comunale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa, sarà rilasciata dal Questore ai sensi della Legge 18/06/69 n° 323, con validità di anni 6.

ALLEGATO A

OBBLIGHI DEL SINDACO IN CONSEGUENZA DEL D.M.I.NR.145 DEL 4.3.1987 DA CUI DERIVA LA NECESSITÀ DI ADOTTARE IL PRESENTE REGOLAMENTO.

- 1) Comunicazione al Prefetto del Regolamento.
- 2) Provvedimento che fissa, nonché quello successivo che modifica, il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo.
- 3) Provvedimento con cui si assegna l'arma e le relative munizioni in via continuativa al singolo dipendente la sua revisione annuale, relative comunicazioni al Prefetto, relativa menzione di detti provvedimenti sui tesserini di riconoscimento;
- 4) Comunicazione al prefetto in caso di servizi armati in altri comuni;
- 5) Istituzione del Poligono di Tiro, o convenzione con uno già esistente ed abilitato per l'addestramento al tiro, secondo le modalità previste dal citato D.M.I n° 145 relative comunicazioni al Prefetto
- 6) Se il poligono individuato trovasi fuori dal territorio di competenza comunale, comunicazione al Questore dell'elenco nominativo degli Agenti in possesso della qualifica di P.S. per il rilascio, previsto dal D.M.I n° 145, dell'autorizzazione,
- 7) Disposizioni per la frequenza ai poligoni di tiro